SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1999. (Deliberazione n. 83/98).

DELIBERAZIONE 24 marzo 1999.

Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1998. (Deliberazione n. 31/99).

99A5544 - 99A5545

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 25 marzo 1999.

Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento nell'ambito del programma operativo multiregionale 940029/I/3 - Asse 4 - Interventi per la formazione professionale e l'occupazione da realizzare nelle aree del Centro-Nord - Promozione delle pari opportunità tra uomini e donne sul mercato del lavoro.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978, n. 845, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni;

Visto il programma operativo multiregionale 940029/I/3 del F.S.E., obiettivo 3, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Formazione occupazione Centro-Nord approvato con decisione C(94) 3495 del 15 dicembre 1994;

Visto il progetto quadro «Misure a favore dell'impiego, dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità femminile» elaborato dal Dipartimento per le pari opportunità e presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del programma operativo 940029/I/3 del F.S.E., obiettivo 3, asse 4 (allegato 1);

Visto il protocollo d'intesa del 14 luglio 1998 tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro per le pari opportunità con il quale si è convenuto l'affidamento al Dipartimento per le pari opportunità delle risorse per il programma operativo multiregionale 940029/I/3, obiettivo 3, asse 4, riguardante interventi per la promozione della parità di opportunità tra uomini e donne sul lavoro, per il 1998 e 1999, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1998 (allegato 2);

Visto l'avviso n. 166 del sopracitato programma operativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1998 (allegato 3);

Considerato il decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 24 settembre 1998, n. 365/III/98, con cui è approvato il finanziamento del progetto-quadro del Dipartimento per le pari opportunità «Misure a favore dell'impiego, dell'auto impiego e dell'imprenditorialità femminile» per un importo complessivo di L. 25.000.000.000 di cui L. 11.250.000.000 a valere sulle risorse del programma operativo multiregionale 940029/I/3 del F.S.E., obiettivo 3, asse 4 annualità 1999 e L. 13.750.000.000 a carico del Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 (allegato 4);

Considerato il decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 21 dicembre 1998, n. 570/III/98, con cui è approvato il finanziamento del progetto-quadro del Dipartimento per le pari opportunità «Misure a favore dell'impiego, dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità femminile» per un importo complessivo di L. 6.000.000.000 di cui L. 2.700.000.000 a valere sulle risorse del programma operativo multiregionale 940029/I/3 del F.S.E., obiettivo 3, asse 4 annualità 1999 e L. 3.300.000.000 a carico del Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 (allegato 5);

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità datato 23 dicembre 1998 con cui viene istituita la commissione di valutazione per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del progetto-quadro «Misure a favore dell'impiego, dell'auto impiego e dell'imprenditorialità femminile» (allegato 6);

Preso atto dei verbali redatti dalla suddetta commissione in data 15 gennaio e 10 febbraio 1999 nei quali vengono elencati i progetti valutati (allegati 7 e 8);

Considerato che al punto C del verbale del 15 gennaio 1999, la commissione ha ritenuto ammissibili al finanziamento i progetti con un punteggio pari ad almeno 51 ed oltre, per un totale di trentacinque progetti e per un importo complessivo richiesto di L. 48.290.317.808;

Considerato che l'ammontare complessivo disponibile per il finanziamento ammonta, come sopra detto, a L. 31.000.000.000;

Valutata l'opportunità di procedere al finanziamento di tutti i progetti sopraindicati, al fine di favorire la massima diffusione delle azioni finanziabili nell'ambito del progetto quadro nei territori interessati;

Ravvisata la necessità di procedere ad una riduzione percentuale degli importi richiesti dai proponenti dei sopraddetti trentacinque progetti, sulla base dei criteri contenuti nei verbali della commissione di valutazione (allegati 7 e 8);

Considerata la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari in particolare l'art. 5 che ha istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, il Fondo di rotazione, con amministrazione autonoma a gestione fuori bilancio per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1996 concernente l'attuazione dell'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di stabilire scadenze e modalità per il trasferimento del contributo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al Fondo di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Viste le delibere C.I.P.E. del 21 marzo 1997 e del 6 maggio 1998 relative alla definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1997, 1998 e 1999 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Decreta:

Art. 1.

Viene approvato l'elenco dei progetti che attueranno il progetto-quadro «Misure a favore dell'impiego, dell'auto impiego e dell'imprenditorialità femminile» del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito del programma operativo multiregionale 940029/I/3, obiettivo 3, asse 4 del F.S.E. a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli importi assegnati a ciascun progetto, come dal prospetto allegato, parte integrante del presente decreto (allegato *A*).

Art. 2.

È impegnata la somma di L. 13.946.148.704 a valere sulle risorse del programma operativo multiregionale 940029/I/3, obiettivo 3, asse 4 del F.S.E. annualità 1999 e L. 13.886.543.324 a carico del Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987, per l'attuazione del progetto-quadro «Misure a favore dell'impiego, dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità femminile» a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio.

Art. 3.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalle normative vigenti in materia di Fondo sociale europeo e di Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 e sarà effettuata dal Ministero del tesoro.

Art. 4.

L'onere finanziario del presente decreto è a carico del Fondo di rotazione istituito dall'art. 5 della legge n. 183/1987 e graverà per la quota a carico del F.S.E. sul programma operativo multiregionale 940029/I/3 annualità 1999 e per il cofinanziamento nazionale sulle assegnazioni delle delibere del 21 marzo 1997 e del 6 maggio 1998.

Roma, 25 marzo 1999

Il capo del Dipartimento: LA ROCCA

ALLEGATO *A*

PROGETTI POM

GRIGLIA RIPARTIZIONE QUOTE

N.	Prot.	Proponente	Costo amminis.	F.S. 45%	Quote prop.	F.D.R.
1	10	Regione Emilia-romagna	1.812.967.200	815.835.240	181.296.720	815.835.240
2	18	Città di Torino	812.576.105	365.659.247	97.509.133	349.407.725
3	22	Provincia di Perugia	1.456.820.640	655.569.288	145.682.064	655.569.288
4	23	Provincia di Perugia	1.143.450.000	514.552.500	114.345.000	514.552.500
5	24	Valli Ghisone	496.160.500	223.272.225	49.616.050	223.272.225
6	34	Provincia di Lecco	795.726.250	358.076.813	79.572.625	358.076.813
7	47	Comune di Albano	636.944.000	286.624.800	63.694.400	286.624.800
8	48	Regione Lombardia	1.016.772.257	457.547.515	101.677.226	457.547.515
9	54	Comunità Esino	1.996.500.000	898.425.000	199.650.000	898.425.000
10	60	Regione Toscana	1.841.247.078	828.561.185	184.124.708	828.561.185
11	63	Regione Val d'Aosta	2.129.433.625	958.245.131	212.943.363	958.245.131
12	76	Provincia di Rieti	1.051.901.400	473.355.630	105.190.140	473.355.630
13	78	Regione Emilia-Romagna	2.210.367.500	994.665.375	221.036.750	994.665.375
14	82	Provincia di Belluno	258.691.950	116.411.378	25.869.195	116.411.378
15	86	Comune di Milano	626.144.750	281.765.138	68.875.923	275.503.690
16	93	Provincia di Rimini	302.500.000	136.125.000	30.250.000	136.125.000
17	103	Provincia di Perugia	1.143.450.000	514.552.500	114.345.000	514.552.500
18	106	Regione Lazio	1.452.000.000	653.400.000	145.200.000	653.400.000
19	107	Comune di Bologna	998.250.000	449.212.500	129.772.500	419.265.000
20	110	Aqui Terme	1.197.900.000	539.055.000	119.790.000	539.055.000
21	117	Comune di Roma	620.506.150	279.227.768	62.050.615	279.227.768
22	1	Comune di Garbagnat.	348.730.000	156.928.500	34.873.000	156.928.500
23	2	Provincia di Milano	530.231.800	238.604.310	53.023.180	238.604.310
24	6	Città di Torino	277.410.660	124.834.797	27.741.066	124.834.797
25	25	Comune di Lavarone	214.104.000	96.346.800	21.410.400	96.346.800
26	35	Comune di Empoli	774.050.840	348.322.878	77.405.084	348.322.878
27	36	Comune di Spinetoli	296.420.500	133.389.225	29.642.050	133.389.225
28	59	Gualdo Tadino	633.447.770	285.051.497	63.344.777	285.051.497
29	62	Reggio Emilia	1.051.056.000	472.975.200	157.658.400	420.422.400
30	69	Comune di Venezia	455.384.610	204.923.075	45.538.461	204.923.075
31	72	Comune di Recco	454.078.900	204.335.505	—	249.743.395
32	77	Comune di La Spezia	332.166.136	149.474.761	33.216.614	149.474.761
33	85	Provincia di Chieti	950.588.434	427.764.795	95.058.843	427.764.795
34	102	Provincia di Roma	469.090.510	211.090.730	46.909.051	211.090.730
35	114	Città di Pieve	204.372.000	91.967.400	20.437.200	91.967.400
		Totale in lire . . .	30.991.441.565	13.946.148.704	3.158.749.536	13.886.543.325
		in euro . . .	16.005.743,51	7.202.584,71	1.631.357,99	7.171.801,10

99A5504

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Parma.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente modifica dell'art. 3, della legge 28 luglio 1961, n. 770, già modificato con la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. 7698 in data 17 giugno 1999, dell'ufficio del territorio di Parma, con la quale è stato comunicato che, a causa di generale guasto elettrico nell'edificio, è risultata impossibile l'attivazione del sistema informatico delle banche dati catastale e ipotecaria nell'arco di orario di apertura al pubblico, limitandosi l'attività di sportello soltanto alla visione dei documenti cartacei;

Ritenuto che la sopracitata causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Parma è accertato per le giornate del 4 e 5 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 giugno 1999

Il direttore compartimentale: MARINO

99A5505

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 giugno 1999.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 30 giugno 1999 e scadenza 29 dicembre 2000; prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.361 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 30 giugno 1999 e scadenza 29 dicembre 2000, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche, dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 29 dicembre 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minino sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 25 giugno 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 500.000; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 30 giugno 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1999

Il Ministro: AMATO

99A5506

DECRETO 2 luglio 1999.

Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui alle leggi suddette;

Visto il decreto ministeriale del 18 gennaio 1999, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1999 è stata fissata nella misura dello 0,80% per le operazioni di mutuo agli enti locali;

Vista la nota del 25 giugno 1999, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra indicate per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stato stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso Ribor è sostituito dall'Euribor;

Vista la misura del tasso Euribor 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 1999 sul circuito Reuters, pari a 2,615%;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 1999, n. 111, recante «Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1999, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari:

a) al 3,50% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 3,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 3,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 3,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

2. Al costo della provvista come fissato al comma 1 va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINI

99A5556

DECRETO 2 luglio 1999.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1999, ai mutui per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la comunicazione del direttore generale del Tesoro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1999;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 1999;

Visto il dato, indicato nel circuito Reuters, relativo all'Euribor 365/360 a tre mesi e riferito al mese di maggio 1999;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,602%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor: 2,615%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per i mutui, previsti dalle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,50%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1999 è pari al 4,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINI

99A5557

DECRETO 2 luglio 1999.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1999, ai mutui relativi ad interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la comunicazione del direttore generale del Tesoro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1999;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 1999;

Visto il dato, indicato nel circuito Reuters, relativo all'Euribor 365/360 a tre mesi e riferito al mese di maggio 1999;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,602%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor: 2,615%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,50%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1999 è pari al 4,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINI

99A5558

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 3 maggio 1999.

Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visti gli articoli 53, comma 1, lettera *b)*, 65, 67, comma 1, lettera *b)*, e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in forza dei quali la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni di questo Comitato, disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nei confronti di banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 107;

Vista la propria delibera del 29 marzo 1994 di disciplina di centralizzazione dei rischi affidato alla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 53, comma 1, lettera *b)*, 65, 67, comma 1, lettera *b)* e 107, comma 2 del richiamato testo unico;

Visto il provvedimento del 10 agosto 1995 con il quale la Banca d'Italia ha individuato gli intermediari finanziari tenuti a partecipare al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia;

Considerato che l'affidamento alla Banca d'Italia del servizio di centralizzazione dei rischi trae origine dall'esigenza di fornire agli intermediari elementi informativi sugli affidamenti di importo significativo concessi alla clientela e di contribuire, per tale via, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario nel suo complesso;

Considerato che l'evoluzione del settore creditizio e finanziario rende necessario includere tra le misure di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni un sistema di rilevazione degli affidamenti di importo minore rispetto a quelli censiti dalla centrale dei rischi;

Considerata l'opportunità e la rilevanza generale di un'iniziativa volta ad assicurare una migliore valutazione del merito creditizio della clientela ed anche al fine di arricchire le conoscenze statistiche sulle disfunzioni del credito;

Considerato che per garantire l'agevole disponibilità, la completezza e l'affidabilità delle informazioni da trattare appare necessario che il sistema di rilevazione dei rischi sia gestito da un unico soggetto, al quale tutti gli intermediari devono obbligatoriamente comunicare le informazioni stesse;

Considerata l'esigenza che tale sistema, in quanto predisposto per la circolazione di dati ed informazioni connesse con l'attività creditizia e finanziaria, sia espressione dello stesso settore creditizio e finanziario e sia individuato in un soggetto che dispone di infrastrutture tecniche adeguate alla sicura conservazione dei dati ed alla loro trasmissione attraverso un'unica rete a copertura nazionale;

Preso atto che la Società interbancaria per l'automazione (S.I.A.) S.p.a., tenendo conto anche delle determinazioni assunte dall'ABI con delibera del 17 febbraio 1999, è l'unico ente cui può essere allo stato affidata la gestione del sistema centralizzato di rilevazione dei rischi, in quanto società di emanazione del mondo creditizio e finanziario che già fornisce agli intermediari il supporto operativo a numerosi progetti di automazione dell'attività creditizia e finanziaria; che è provvista delle infrastrutture necessarie per effettuare la rilevazione dei rischi creditizi; che gestisce in via esclusiva il servizio di connessione telematica interbancaria e che fornisce, infine, servizi di supporto all'assolvimento di funzioni proprie della Banca d'Italia;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Delibera:

1. È istituito un sistema centralizzato di rilevazione, gestito dalla Società interbancaria per l'automazione (S.I.A.) S.p.a., relativamente ai rischi creditizi di importo inferiore al limite minimo di censimento previsto per la suddetta centrale dei rischi e superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo, con esclusione dei crediti classificati a sofferenza.

2. Le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13, le società finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia sono tenuti a comunicare al sistema centralizzato di rilevazione i dati relativi alle esposizioni creditizie nei confronti di ciascun cliente rientranti nei limiti di cui al punto 1.

3. Gli intermediari partecipanti ricevono dal gestore del sistema di rilevazione i dati relativi ai rischi creditizi complessivamente censiti a nome di ciascun cliente dagli stessi segnalato, senza indicazione dell'identità degli intermediari segnalanti; gli intermediari possono chiedere al gestore stesso i dati relativi all'esposizione creditizia di soggetti dai quali abbiano ricevuto richieste di affidamento;

4. La rilevazione delle posizioni di rischio e la loro comunicazione agli intermediari devono essere effettuate secondo procedure conformi a quelle previste per la centrale dei rischi della Banca d'Italia.

5. Il servizio centralizzato di rilevazione dei rischi di cui al punto 1 è effettuato sulla base di una convenzione obbligatoria per gli intermediari partecipanti, il cui testo dovrà prevedere il rispetto, nello svolgimento del servizio, delle disposizioni di cui al punto 6 e delle seguenti condizioni e modalità:

le tariffe applicate dal gestore per il servizio reso devono essere determinate avendo riguardo principalmente all'esigenza di recuperare i costi del servizio stesso;

tutti i dati personali rilevati dal gestore devono essere trattati anche dagli intermediari partecipanti esclusivamente per finalità di rilevazione del rischio creditizio.

La Banca d'Italia, sentito il garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti relativi al trattamento di tali dati, emana le istruzioni necessarie per l'attuazione della presente delibera e ne verifica il rispetto. A tal fine gli intermediari sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia le informazioni e i dati relativi, ivi compresi quelli riguardanti lo svolgimento del servizio da parte del gestore.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1999

Il Presidente: CIAMPI

99A5512

DELIBERAZIONE 3 maggio 1999.

Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari. Determinazione dei limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di società cooperative.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede che il richiamato divieto non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari;

Visto il comma 2 del medesimo articolo che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle società cooperative e prevede la possibilità che il comitato medesimo deroghi ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile;

Visto il comma 3 del suddetto articolo, che assoggetta le società cooperative emittenti alle disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dal comma 2, dell'art. 15, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994, che prevede che ai soggetti che effettuano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci — ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere *c), d), e)* e comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e della delibera del CICR del 3 marzo 1994 — si applicano le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI capo I, del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la delibera del CICR del 3 marzo 1994, adottata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, consente alle società per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie e alle società finanziarie vigilate che abbiano titoli negoziati in un mercato regolamentato di emettere obbligazioni sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

Considerato che la delibera suddetta consente alle società non finanziarie e finanziarie vigilate che rispettino i requisiti indicati di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento e prevede che l'ammontare di detta raccolta non possa eccedere, unitamente a quella effettuata mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

Considerato che la delibera in questione consente alle società cooperative che non svolgono attività finanziaria di raccogliere risparmio presso soci, purché l'am-

montare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo ovvero del quintuplo del patrimonio, al ricorrere di condizioni specificamente indicate;

Tenuto conto delle peculiarità strutturali e operative che connotano le società cooperative nell'ambito del vigente ordinamento societario;

Ravvisata la necessità di disciplinare l'emissione di obbligazioni da parte delle società cooperative in modo coerente con la normativa vigente in materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Delibera:

1. Le società cooperative possono raccogliere risparmio tra il pubblico attraverso l'emissione di obbligazioni per un ammontare che, unitamente alla raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento, non può eccedere il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

2. Alle società cooperative che raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni si applicano le disposizioni in materia di trasparenza richiamate dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 3 ottobre 1994.

3. La raccolta mediante obbligazioni è preclusa alle società cooperative svolgenti le attività finanziarie di cui al comma 1, dell'art. 106 ed al comma 1, dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La preclusione non riguarda le società cooperative finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1999

Il Presidente: CIAMPI

99A5513

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 giugno 1999.

Approvazione delle modifiche statutarie adottate dalla Monte titoli S.p.a. e delle modifiche delle tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari, svolto per conto dei depositari. (Deliberazione n. 12026).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge n. 289, del 19 giugno 1986, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di strumenti finanziari attraverso la Monte titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 289/1986 approvato con delibera n. 10436 del 7 gennaio 1997;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte titoli S.p.a. e approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con delibera n. 10771 dell'8 luglio 1997 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la lettera con la quale la Monte titoli ha trasmesso il nuovo testo dell'allegato al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, adottato dal consiglio di amministrazione in data 18 marzo 1999, contenente la modifica delle tariffe per i servizi di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari, svolto per conto dei depositari;

Vista la lettera con la quale la Monte titoli S.p.a. ha trasmesso la modifica della tariffa di riferimento dei trasferimenti contabili in data 19 maggio 1999;

Considerato il contenuto delle modifiche statutarie deliberate dalla Monte titoli S.p.a. in data 29 aprile 1999;

Vista la nota n. 136343 del 16 giugno 1999 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa all'approvazione;

Ritenuto che le modifiche proposte al regime tariffario applicato ai depositari appaiono in linea con il dettato normativo che richiede che le tariffe siano determinate in misura aderente ai costi;

Delibera:

Sono approvate le modificazioni statutarie deliberate dalla Monte titoli S.p.a. in data 29 aprile 1999.

Sono altresì approvate le tariffe per il servizio di custodia e amministrazione accentrata di strumenti finanziari svolto per conto dei depositari contenute nell'allegato al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte titoli S.p.a. citato in premessa.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob.

Roma, 22 giugno 1999

p. *Il presidente:* BRAGANTINI

99A5514

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 8 giugno 1999.

Aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. (Deliberazione n. 81/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 giugno 1999;

Premesso che:

l'art. 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91) dispone, tra l'altro, che «I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati»;

l'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991 dispone, tra l'altro, che: «I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche [rinnovabili ed assimilate] di cui al comma 1»;

l'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) dispone che: «I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'Enel S.p.a. entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'art. 1 della presente legge»;

Visti:

l'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) ed in particolare: l'art. 3, commi 4 e 12, e l'art. 15, comma 1;

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento n. 6/92), come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994, nonché la relazione tecnica allegata allo stesso provvedimento del CIP n. 6/92;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997;

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza della medesima Autorità;

l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2774, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998;

l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2776, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998;

la delibera dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 61/98 (di seguito: delibera n. 61/98), con cui è stato avviato un procedimento per la formazione del provvedimento di aggiornamento di cui all'art. 20, comma 1, e all'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991;

l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 1° ottobre 1998, n. 2856, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1998;

la deliberazione del Comitato interministeriale della programmazione economica 19 novembre 1998, n. 137/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1999, recante «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra»;

l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1999, n. 2983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1999;

Considerato che:

il provvedimento del CIP n. 6/92 ha stabilito una struttura di prezzi di cessione e di contributi in cui l'ulteriore componente incentivante, correlata ai maggiori costi delle specifiche tipologie di impianto e determinata in base ad un tasso reale di remunerazione del 7%, viene corrisposta per un periodo di otto anni;

il suddetto provvedimento, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 9/1991, da una parte ha previsto successivi aggiornamenti dei prezzi e dei contributi al fine di tenere conto dell'evoluzione tecnologica e, dall'altra, ha definito, al titolo II, comma 7, un meccanismo di aggiornamento dei prezzi e dei contributi in ragione dell'andamento dell'inflazione, ancorandolo alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo;

in assenza del sopra richiamato meccanismo di aggiornamento che colga la dinamica dell'evoluzione tecnologica nel settore della generazione elettrica, vengono riconosciuti agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1º gennaio 1997 (data successivamente alla quale sono da ritenersi non più congrui i costi evitati definiti dal CIP nel 1992) corrispettivi tanto maggiori quanto più risulta distante la data di entrata in esercizio rispetto al 1992, dal momento che nella disciplina previgente al decreto legislativo n. 79/1999 non erano previsti termini per l'esercizio delle attività incentivate, ciò contrastando con l'obiettivo, perseguito attraverso la legge n. 9/1991, di accelerare l'entrata in esercizio degli impianti per favorire lo sviluppo di una produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate;

Considerato che:

ai fini della determinazione dei prezzi di cessione e dei contributi da corrispondere ai produttori di energia elettrica il CIP aveva individuato, come base per la loro definizione, il costo della produzione termoelettrica evitata riferito ad un impianto a ciclo combinato le cui caratteristiche tecniche ed economiche erano state fornite dall'Enel e confrontate con altri operatori del settore, come indicato anche nella richiamata relazione tecnica allegata al provvedimento del CIP n. 6/92;

rilevazioni di mercato, avvalorate anche da dati forniti da qualificati produttori nazionali ed esteri del settore elettromeccanico, relative ai costi di investimento di un ciclo combinato a gas di nuova tecnologia per l'anno 1999, indicano un costo medio di investimento pari a circa 1.100.000 Lire/kW ed un rendimento termodinamico medio riferito al potere calorifico inferiore del combustibile non inferiore al 52%;

il costo di investimento dell'impianto a ciclo combinato a gas preso a riferimento dal CIP, il cui valore fu fissato nel 1992 pari a 1.400.000 Lire/kW, ha subito una progressiva riduzione negli anni successivi, mentre, a seguito dell'applicazione del meccanismo di aggiornamento previsto dal titolo II, comma 7, del provvedimento del CIP n. 6/92, il costo evitato di impianto è salito, nel 1999, ad oltre 1.800.000 Lire/kW, e come tale concorre alla formazione del prezzo di cessione indipendentemente dalla data di entrata in esercizio degli impianti;

il rendimento termodinamico degli impianti a ciclo combinato di più recente tecnologia, il cui valore per il citato impianto preso a riferimento dal CIP nel 1992 è stato fissato pari al 45,9%, ha subito un progressivo incremento, mentre all'utenza non sono stati trasferiti i benefici conseguenti alla riduzione dei consumi specifici di gas naturale;

le diverse tecnologie degli impianti di produzione di energia elettrica utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate hanno raggiunto differenti livelli di competitività, tali da rendere necessaria una diversa articolazione delle tipologie di impianto prese a riferimento nel provvedimento del CIP n. 6/92;

Considerato:

l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità n. 61/98, e gli elementi acquisiti a seguito dell'invio di memorie da parte dei soggetti consultati;

Ritenuto che:

sia necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi e dei contributi previsti dal provvedimento del CIP n. 6/92 in relazione all'evoluzione tecnologica nel settore della generazione elettrica in modo da mantenere costante il tasso reale di remunerazione pari al 7% riconosciuto in base a detto provvedimento, e da evitare che un aggiornamento determinato dalla sola indicizzazione all'inflazione imponga ai consumatori oneri non necessari ai fini dell'incentivazione;

l'aggiornamento dei prezzi di cessione e dei contributi definiti con il provvedimento del CIP n. 6/92 debba essere effettuato con cadenza biennale dal momento che il periodo di costruzione dell'impianto preso a riferimento dal CIP per la determinazione dei costi evitati è stato assunto pari a ventiquattro mesi;

i bienni di aggiornamento debbano decorrere dall'anno 1995, dal momento che il provvedimento del CIP n. 6/92 ha trovato applicazione, a seguito della formazione delle prime graduatorie a norma del decreto del Ministro dell'industria 25 settembre 1992, a partire dall'anno 1993;

ai fini del collegamento di ciascuna iniziativa a specifici bienni di aggiornamento sia opportuno fare riferimento alla data di entrata in esercizio dell'impianto, stante la sopra richiamata identificabilità di un periodo pari a ventiquattro mesi per la costruzione dell'impianto preso a riferimento, riconoscendo comunque ai soggetti interessati la possibilità di ottenere condizioni tariffarie diverse attraverso la dimostrazione che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivano da obbligazioni assunte in periodi rilevanti ai fini dell'applicazione di un diverso aggiornamento;

risulti opportuno prolungare, limitatamente al profilo dell'estensione dell'aggiornamento alle cosiddette «iniziative prescelte», lo svolgimento del procedimento al fine di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine al significato da attribuire alla richiamata disposizione dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, della legge n. 481/1995;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

a) gli impianti sono:

gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate delle imprese produttrici-distributrici la cui nuova energia è soggetta al titolo IV, lettera *b)*, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come modificato ed integrato da successive norme e decreti ministeriali;

gli impianti di cui: all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2774, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 marzo 1998, n. 2776, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 1° ottobre 1998, n. 2856, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1998; all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1999, n. 2983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1999;

b) la data di entrata in esercizio è, relativamente agli impianti individuati dal primo alinea della precedente lettera *a)*, il giorno, mese ed anno di inizio della corresponsione dei contributi riconosciuti ai sensi del titolo IV del provvedimento del CIP n. 6/92 mentre, per quanto riguarda gli impianti individuati dal secondo alinea della precedente lettera *a)*, è il giorno, mese ed anno di decorrenza della convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 della convenzione-tipo per la cessione approvata con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;

c) la Cassa conguaglio è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

d) il CIP è il Comitato interministeriale dei prezzi;

e) il provvedimento del CIP n. 6/92 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Aggiornamento ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 9

2.1. L'aggiornamento di cui al presente articolo si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2000 agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 1997.

2.2. I valori aggiornati del costo evitato, definito al titolo II, comma 2, del provvedimento del CIP n. 6/92, sono espressi in lire 1999 e sono definiti come segue:

a) Per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998:

Componenti di costo evitato	Caso di prezzo unico Lire/kWh	Caso di prezzo differenziato Lire/kWh	
		Ore piene	Ore vuote
a) Costo di impianto	26,3	43,9	0
b) Costo di esercizio, manutenzione e spese generali connesse	9,1	15,2	0
c) Costo di combustibile	44,7	44,7	44,7
TOTALE *(a+b+c)* . . .	80,1	103,8	44,7

b) Per gli impianti che entrano in esercizio nel biennio 1999-2000:

Componenti di costo evitato	Caso di prezzo unico Lire/kWh	Caso di prezzo differenziato Lire/kWh	
		Ore piene	Ore vuote
a) Costo di impianto	22,4	37,4	0
b) Costo di esercizio, manutenzione e spese generali connesse	7,7	12,9	0
c) Costo di combustibile	43,1	43,1	43,1
TOTALE *(a+b+c)* . . .	73,2	93,4	43,1

c) Per gli impianti che entrano in esercizio nel biennio 2001-2002:

Componenti di costo evitato	Caso di prezzo unico Lire/kWh	Caso di prezzo differenziato Lire/kWh	
		Ore piene	Ore vuote
a) Costo di impianto	19,9	33,2	0
b) Costo di esercizio, manutenzione e spese generali connesse	6,9	11,5	0
c) Costo di combustibile	41,4	41,4	41,4
TOTALE *(a+b+c)* . . .	68,2	86,1	41,4

2.3. I valori del costo evitato definiti al precedente comma 2.2 sono soggetti all'aggiornamento eseguito dalla Cassa conguaglio secondo le modalità previste dal titolo II, comma 7, del provvedimento del CIP n. 6/92.

Art. 3.

Aggiornamento ai sensi dell'art. 22, comma 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 9

3.1. L'aggiornamento di cui al presente articolo si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2000 agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 1997.

3.2. I valori aggiornati delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto, definite al titolo II, comma 3, del provvedimento del CIP n. 6/92, sono espressi in lire 1999 e sono definiti come segue:

a) Per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998:

Tipo di impianto	Caso di prezzo unico Lire/kWh	Caso di prezzo in ore piene Lire/kWh
a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW	—	180,5
b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW	69,2	—
c1) Impianti eolici	66,4	—
c2) Impianti geotermici	109,3	—
d1) Impianti fotovoltaici	305,3	—
d2) Impianti RSU, nonché previo accertamento, impianti equiparati	199,6	—
d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas	142,0	—
e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia	67,4	—
f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:		
Idrocarburi:		
Ien: 0,51-0,60	—	26,8
oltre 0,60	—	40,3
Carbone:		
Ien: oltre 0,51	32,1	—
g) Impianti idroelettrici potenziati	—	95,6

b) Per gli impianti che entrano in esercizio nel biennio 1999-2000:

Tipo di impianto	Caso di prezzo unico Lire/kWh	Caso di prezzo in ore piene Lire/kWh
a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW	—	186,6
b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW	75,1	—
c1) Impianti eolici	47,0	—
c2) Impianti geotermici	115,0	—
d1) Impianti fotovoltaici	362,1	—
d2) Impianti RSU, nonché previo accertamento, impianti equiparati	203,3	—
d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas	113,5	—
e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia	71,1	—
f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:		
Idrocarburi:		
Ien: 0,51-0,60	—	22,8
oltre 0,60	—	34,2
Carbone:		
Ien: oltre 0,51	27,3	—
g) Impianti idroelettrici potenziati	—	101,7

c) Per gli impianti che entrano in esercizio nel biennio 2001-2002:

Tipo di impianto	Caso di prezzo unico Lire/kWh	Caso di prezzo in ore piene Lire/kWh
a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW	—	190,4
b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW	79,5	—
c1) Impianti eolici	32,0	—
c2) Impianti geotermici	120,0	—
d1) Impianti fotovoltaici	428,4	—
d2) Impianti RSU, nonché previo accertamento, impianti equiparati	205,6	—
d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas	93,5	—
e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia	73,3	—
f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:		
Idrocarburi:		
Ien: 0,51-0,60	—	20,3
oltre 0,60	—	30,4
Carbone:		
Ien: oltre 0,51	24,3	—
g) Impianti idroelettrici potenziati	—	105,5

3.3. I valori delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto definiti al precedente comma 3.2, sono soggetti all'aggiornamento eseguito dalla Cassa conguaglio, secondo le modalità previste dal titolo II, comma 7, del provvedimento del CIP n. 6/92.

Art. 4.

Contributi in conto capitale

4.1. In mancanza della dichiarazione giurata di non aver fruito di contributi e di rinunciare ad eventuali contributi relativi a domande già presentate, le componenti di cui al precedente art. 3, comma 3.2, vengono ridotte, ai sensi del titolo II, comma 4, del provvedimento del CIP n. 6/92, dei seguenti valori:

a) Per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998:

Tipo di impianto	Caso di prezzo unico Lire/kWh	Caso di prezzo in ore piene Lire/kWh
a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW	—	66,2
b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW	28,0	—
c1) Impianti eolici	27,1	—
c2) Impianti geotermici	40,0	—
d1) Impianti fotovoltaici	98,8	—
d2) Impianti RSU, nonché previo accertamento, impianti equiparati	67,1	—
d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas	49,8	—
e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia	27,4	—
f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:		
Idrocarburi:		
Ien: 0,51-0,60	—	26,8
oltre 0,60	—	32,2
Carbone:		
Ien: oltre 0,51	22,5	—
g) Impianti idroelettrici potenziati	—	40,7

b) per gli impianti che entrano in sercizio nel biennio 1999-2000:

Tipo di impianto	Caso di prezzo unico Lire/kWh	Caso di prezzo in ore piene Lire/kWh
a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW	—	66,2
b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW	28,7	—
c1) Impianti eolici	20,2	—
c2) Impianti geotermici	40,6	—
d1) Impianti fotovoltaici	114,7	—
d2) Impianti RSU, nonché previo accertamento, impianti equiparati	67,1	—
d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas	40,2	—
e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia	27,4	—
f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:		
Idrocarburi:		
Ien: 0,51-0,60	—	22,8
oltre 0,60	—	27,3
Carbone:		
Ien: oltre 0,51	19,1	—
g) Impianti idroelettrici potenziati	—	40,7

c) Per gli impianti che entrano in esercizio nel biennio 2001-2002:

Tipo di impianto	Caso di prezzo unico Lire/kWh	Caso di prezzo Lire/kWh
a) Impianti idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW	—	66,2
b) Impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW	29,3	—
c1) Impianti eolici	15,1	—
c2) Impianti geotermici	41,4	—
d1) Impianti fotovoltaici	133,9	—
d2) Impianti RSU, nonché previo accertamento, impianti equiparati	67,1	—
d3) Impianti utilizzanti biomasse e biogas	33,5	—
e) Impianti che utilizzano combustibili di processo, residui o recuperi di energia	27,4	—
f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:		
Idrocarburi:		
Ien: 0,51-0,60	—	20,3
oltre 0,60	—	24,3
Carbone:		
Ien: oltre 0,51	17,0	—
g) Impianti idroelettrici potenziati	—	40,7

4.2. I valori delle riduzioni da applicare alle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto definiti al precedente comma 4.1 sono soggetti all'aggiornamento eseguito dalla Cassa conguaglio, secondo le modalità previste dal titolo II, comma 7, del provvedimento del CIP n. 6/92.

Art. 5.

Deroghe

5.1. Gli aggiornamenti del costo evitato e delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto previsti dagli articoli 2 e 3 della presente deliberazione non si applicano agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 1997 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1994.

5.2. Gli aggiornamenti del costo evitato e delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto previsti dall'art. 2, comma 2.2, lettera *a)*, e dall'art. 3, comma 3.2, lettera *a)*, si applicano agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 1999 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1996.

5.3. Gli aggiornamenti del costo evitato e delle componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto previsti dall'art. 2, comma 2.2, lettera *b)*, e dall'art. 3, comma 3.2, lettera *b)*, si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio 2001 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1998.

5.4. I soggetti interessati richiedono la deroga con domanda, corredata della documentazione tecnica ed economica necessaria a dimostrarne il fondamento, alla Cassa conguaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Qualora la Cassa conguaglio non si pronunci entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa, la domanda si intende tacitamente accolta.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1. Lo svolgimento del procedimento avviato ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 61/98, è prorogato per consentire l'effettuazione di ulteriori approfondimenti in ordine alla eventuale estensione, con successivo atto deliberativo, dell'efficacia del presente provvedimento agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, secondo e terzo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e agli impianti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992, per i quali sia stato adempiuto l'onere imposto dal medesimo articolo.

6.2. La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 8 giugno 1999

Il presidente: RANCI

99A5559

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strutture seminterrate al servizio della stazione invernale, modifica della pista di raccordo tra la stazione di monte seggiovia «Le Motte-Dossaccio» e la stazione di valle seggiovia «Forte-Tadè», modifica zona di arrivo della pista dei Cervi versante San Colombano da parte della società SIB S.p.a. - Bormio. (Deliberazione n. VI/42844).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 5 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della soc. SIB S.p.a. di Bormio per la realizza-

zione di strutture seminterrate al servizio della stazione invernale, modifica pista di raccordo tra la stazione di monte seggiovia «Le Motte-Dossaccio» e la stazione valle seggiovia «Forte-Tadè», modifica zona di arrivo della pista dei Cervi versante San Colombano;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Vista la D.G.R.L. n. 42028 del 19 marzo 1999, giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996);

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 3, mappali numeri A, 577, 36, 122, 135, 531, 136, 137, 138 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strutture seminterrate della stazione invernale, modifica pista di raccordo tra la stazione di monte seggiovia «Le Motte-Dossaccio» e la stazione valle seggiovia «Forte-Tadè», modifica zona di arrivo della pista dei Cervi - versante San Colombano da parte della soc. SIB S.p.a. - Bormio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5402

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione della strada vicinale «Forte di Oga-San Colombano» di accesso alla malga San Colombano da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina. (Deliberazione n. VI/42845).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto

di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 16 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina per la manutenzione strada vicinale «Forte di Oga-San Colombano» di accesso alla malga San Colombano;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio) foglio 2, mappali n. 2, 10, 12, 11, 14, 13, 18, 22, foglio 3, mapp. n. 138, 143, 148, 150, 151, 554, 198, 358, 203, 204, 205, 206, 207, 561, 562, 563, 564, 312, 317, 318, 319, 320, 329, 330, 339, foglio 4, mappali n. 52, 157, 70, 71, 66, 60, 45, 46, 43, 286, 39, 285, 284, 33, 283, 23, 282, 22, 281, 20, 280, 18, 15, 14, 2, 1, 10, 7, 8, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione di strada vicinale «Forte di Oga-San Colombano» di accesso alla malga San Colombano da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5403

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione di un fabbricato agricolo, sbancamento e posa acquedotto in località Nodriga da parte del sig. Mazzucchelli Baldassarre. (Deliberazione n. VI/42846).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 10 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte del sig. Mazzucchelli Baldassarre per ristrutturazione fabbricato agricolo, sbancamento e posa acquedotto in località Nodriga;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio 8, mappali n. 8, 10, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato agricolo, sbancamento e posa acquedotto in località Nodriga;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5404

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una microcentrale idroelettrica di servizio all'alpeggio Val Viola e relative tubazioni di adduzione da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina. (Deliberazione n. VI/42847).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con

il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 18 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina per la realizzazione di microcentrale idroelettrica di servizio all'alpeggio Val Viola e relative tubazioni di adduzione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio 72, mappali n. 5, 6, 12 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di microcentrale idroelettrica di servizio all'alpeggio Val Viola e relative tubazioni di adduzione da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada e di un acquedotto in località Mola-Cerec da parte del sig. Rocca Costantino. (Deliberazione n. VI/42848).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 8 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Rocca Costantino per la realizzazione di strada e acquedotto in località Mola-Cerec;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio 14, mappali numeri 11, 12, 36, 96, foglio 13, mappali numeri 120, 121, 133, 134, foglio 11, mappale n. 16, nonché l'area interessante i tratti di strada comunale di Restone e Cuèl dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada e acquedotto in località Mola-Cereca da parte del sig. Rocca Costantino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della pista forestale «La Mandria-Le Ghese» da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina. (Deliberazione n. VI/42849).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 17 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/

1985 da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina per la sistemazione di pista forestale «La Mandria-Le Ghese» in località Oga;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio 8, mappali n. 7-3, foglio 9, mappali numeri 109, 110, 111, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 178, 129, 135, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di pista forestale «La Mandria-Le Ghese» in località Oga, da parte del Consorzio forestale Alta Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cava di serpentino in località Campo Moro risorsa L 53 del piano cave della provincia di Sondrio da parte della Nuova serpentino d'Italia S.p.a. (Deliberazione n. VI/42850).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 26 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Nuova serpentino d'Italia S.p.a. per la realizzazione di cava di serpentino in località Campo Moro risorsa L 53 del piano cave della provincia di Sondrio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio 9, mappale n. 11 (parte), 83 (parte) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di cava di serpentino in località Campo Moro risorsa L 53 del piano cave della provincia di Sondrio da parte della Nuova serpentino d'Italia S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 maggio 1999

Il segretario: SALA

99A5408

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto dell'Associazione di cultura tradizionale giapponese, in Roma

Con decreto ministeriale 14 giugno 1999, è stato approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione di cultura tradizionale giapponese, con sede in Roma.

99A5515

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Biagiotti-Cigna», in Guidonia Montecelio

Con decreto ministeriale 14 giugno 1999, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla fondazione «Biagiotti-Cigna» - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Guidonia Montecelio.

99A5516

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Ambron e Castiglioni», in Firenze

Con decreto ministeriale 14 giugno 1999, alla fondazione «Ambron e Castiglioni», con sede in Firenze, è stata riconosciuta la personalità giuridica.

99A5517

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 luglio 1999

Dollaro USA	1,0222
Yen giapponese	124,77
Dracma greca	325,20
Corona danese	7,4355
Corona svedese	8,6950
Sterlina	0,65630
Corona norvegese	8,0865
Corona ceca	36,200
Lira cipriota	0,57760
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,06
Zloty polacco	3,9933
Tallero sloveno	196,6596
Franco svizzero	1,6034
Dollaro canadese	1,5018
Dollaro australiano	1,5417
Dollaro neozelandese	1,9496
Rand sudafricano	6,1766

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5632

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Credival S.c.r.l. - Banca di credito cooperativo di Gazzaniga, in Gazzaniga, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 3 giugno 1999, tenuta dal comitato di sorveglianza della Credival S.c.r.l. - Banca di credito cooperativo di Gazzaniga, con sede nel comune di Gazzaniga (Bergamo), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 maggio 1999, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il sig. Silvio Novembre è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

99A5518

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio consuntivo per l'anno 1998

Il consiglio dell'ISVAP nella seduta del 24 marzo 1999 ha approvato, ai sensi dell'art. 24 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 10 del regolamento per la contabilità e l'amministrazione, il bilancio consuntivo delle spese per l'anno 1998.

ISVAP - BILANCIO

RENDICONTO FINANZIARIO - Esercizio 1998

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI In Aumento (7 - 4)	VARIAZIONI In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria I ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
10101	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria II QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
10201	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria III TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
20301	CONTRIBUTO DI VIGILANZA	47.425.225.355	0	0	47.425.225.355	35.568.924.750	11.856.300.605	47.425.225.355	0	0
	Totale categoria III	47.425.225.355	0	0	47.425.225.355	35.568.924.750	11.856.300.605	47.425.225.355	0	0
	Categoria VI TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO									
20601	CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.524.697.000	18.524.697.000	0	18.524.697.000	0	0	47.425.225.355	54.093.621.750	6.668.396.395	0	11.856.300.605
18.524.697.000	18.524.697.000	0	18.524.697.000	0	0	47.425.225.355	54.093.621.750	6.668.396.395	0	11.856.300.605
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI In Aumento (7 - 4)	VARIAZIONI In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20602	CONTRIBUTI DI ENTI PRIVATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20603	LASCITI, PROVENTI DI SANZIONI, DONAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo II	47.425.225.355	0	0	47.425.225.355	35.568.924.750	0	35.568.924.750	0	11.856.300.605
	Titolo III ALTRE ENTRATE									
	Categoria VII ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI									
30701	RICAVI DALLE VENDITE DI PUBBLICAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30702	REALIZZO PER CESSIONE MATERIALI FUORI USO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria VIII REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
30801	RENDITE DI BENI IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30802	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30803	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	0	0	0	0	13.314.452	0	13.314.452	13.314.452	0
	Totale categoria VIII	0	0	0	0	13.314.452	0	13.314.452	13.314.452	0
	Categoria IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
30901	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	300.000.000	0	0	300.000.000	611.571.439	0	611.571.439	311.571.439	0
	Totale categoria IX	300.000.000	0	0	300.000.000	611.571.439	0	611.571.439	311.571.439	0
	Categoria X ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.524.697.000	18.524.697.000	0	18.524.697.000	0	0	47.425.225.355	54.093.621.750	6.668.396.395	0	0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 13.314.452	0 0 13.314.452	0 0 0	0 0 0
0	0	0	0	0	0	0	13.314.452	13.314.452	0	0
6.360.700	4.592.700	0	4.592.700	0	1.768.000	300.000.000	616.164.139	316.164.139	0	0
6.360.700	4.592.700	0	4.592.700	0	1.768.000	300.000.000	616.164.139	316.164.139	0	0

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni In Aumento (7 - 4)	Variazioni In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31001	ENTRATE EVENTUALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo III	300.000.000	0	0	300.000.000	624.885.891	0	624.885.891	324.885.891	0
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI									
	Categoria XI ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
41101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria XII ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
41201	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0
	Totale categoria XII	0	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0
	Categoria XIII REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
41301	RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41302	PRELEVAMENTO DA DEPOSITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41303	RISCOSSIONE DA CREDITI DIVERSI	100.000.000	0	0	100.000.000	140.091.400	0	140.091.400	40.091.400	0
41304	REALIZZO DI TITOLI A REDDITO FISSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XIII	100.000.000	0	0	100.000.000	140.091.400	0	140.091.400	40.091.400	0
	Totale titolo IV	100.000.000	0	0	100.000.000	143.691.400	0	143.691.400	43.691.400	0

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.360.700	4.592.700	0	4.592.700	0	1.768.000	300.000.000	629.478.591	329.478.591	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 100.000.000 0	0 0 140.091.400 0	0 0 40.091.400 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0	0	0	0	0	0	100.000.000	140.091.400	40.091.400	0	0
0	0	0	0	0	0	100.000.000	143.691.400	43.691.400	0	0

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Diff. rispetto le previsioni	
			VARIAZIONI							
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria XV TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
51501	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria XVIII TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
51801	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XVIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo VI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI									
	Categoria XIX ASSUNZIONE DI MUTUI E DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
61901	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61902	ACCENSIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Titolo VII PARTITE DI GIRO									
	Categoria XXII ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
72201	RITENUTE ERARIALI	9.959.000.000	0	0	9.959.000.000	7.121.624.124	4.710.335	7.126.334.459	0	2.832.665.541
72202	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	13.026.000.000	0	0	13.026.000.000	9.415.057.051	0	9.415.057.051	0	3.610.942.949
72203	RITENUTE DIVERSE	600.000.000	0	0	600.000.000	176.085.276	0	176.085.276	0	423.914.724
72204	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000.000	0	0	15.000.000	13.927.000	0	13.927.000	0	1.073.000
72205	RISCOSSIONI IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72206	ANTICIPO DI MISSIONE E PARTITE SOSPESE	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	616.303.116	5.460.000	621.763.116	0	878.236.884
	Totale categoria XXII	25.100.000.000	0	0	25.100.000.000	17.342.996.567	10.170.335	17.353.166.902	0	7.746.833.098
	Totale titolo VII	25.100.000.000	0	0	25.100.000.000	17.342.996.567	10.170.335	17.353.166.902	0	7.746.833.098
	Riepilogo dei titoli									
	Totale titolo II	47.425.225.355	0	0	47.425.225.355	35.568.924.750	11.856.300.605	47.425.225.355	0	0
	Totale titolo III	300.000.000	0	0	300.000.000	624.885.891	0	624.885.891	324.885.891	0
	Totale titolo IV	100.000.000	0	0	100.000.000	143.691.400	0	143.691.400	43.691.400	0
	Totale titolo V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo VII	25.100.000.000	0	0	25.100.000.000	17.342.996.567	10.170.335	17.353.166.902	0	7.746.833.098
	Totale delle entrate	72.925.225.355	0	0	72.925.225.355	53.680.498.608	11.866.470.940	65.546.969.548	368.577.291	7.746.833.098

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Riscossioni	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.494.335	4.494.335	0	4.494.335	0	0	9.959.000.000	7.126.118.459	0	2.832.881.541	4.710.335
2.470.001	2.470.001	0	2.470.001	0	0	13.026.000.000	9.417.527.052	0	3.608.472.948	0
0	0	0	0	0	0	600.000.000	176.085.276	0	423.914.724	0
0	0	0	0	0	0	15.000.000	13.927.000	0	1.073.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.386.910	32.586.910	800.000	33.386.910	0	0	1.500.000.000	648.890.026	0	851.109.974	6.260.000
40.351.246	39.551.246	800.000	40.351.246	0	0	25.100.000.000	17.382.547.813	0	7.717.452.187	10.970.335
40.351.246	39.551.246	800.000	40.351.246	0	0	25.100.000.000	17.382.547.813	0	7.717.452.187	10.970.335
18.524.697.000	18.524.697.000	0	18.524.697.000	0	0	47.425.225.355	54.093.621.750	6.668.396.395	0	11.856.300.605
6.360.700	4.592.700	0	4.592.700	0	1.768.000	300.000.000	629.478.591	329.478.591	0	0
0	0	0	0	0	0	100.000.000	143.691.400	43.691.400	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.351.246	39.551.246	800.000	40.351.246	0	0	25.100.000.000	17.382.547.813	0	7.717.452.187	10.970.335
18.571.408.946	18.568.840.946	800.000	18.569.640.946	0	1.768.000	72.925.225.355	72.249.339.554	7.041.566.386	7.717.452.187	11.867.270.940

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Diff. rispetto le previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI In Aumento (7 - 4)	VARIAZIONI In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Titolo I SPESE CORRENTI									
	Categoria I SPESE PER GLI ORGANI DELL'ISTITUTO									
10101	INDENNITA' DI PRESIDENZA	275.000.000	0	0	275.000.000	245.985.809	21.666.674	267.652.483	0	7.347.517
10102	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO	445.000.000	0	0	445.000.000	410.778.550	0	410.778.550	0	34.221.450
10103	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	75.000.000	0	0	75.000.000	62.830.976	555	62.831.531	0	12.168.469
10104	MISSIONI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ISTITUTO	40.000.000	0	0	40.000.000	25.254.434	0	25.254.434	0	14.745.566
	Totale categoria I	835.000.000	0	0	835.000.000	744.849.769	21.667.229	766.516.998	0	68.483.002
	Categoria II ONERI PER IL PERSONALE									
10201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	26.550.000.000	0	-220.000.000	26.330.000.000	23.740.592.262	30.314.002	23.770.906.264	0	2.559.093.736
10202	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.270.000.000	220.000.000	0	1.490.000.000	1.489.380.266	0	1.489.380.266	0	619.734
10203	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO (INDENNITA' DI MISSIONE E INDENNITA' ISPETTIVA)	1.500.000.000	0	-80.000.000	1.420.000.000	1.108.209.120	6.490.600	1.114.699.720	0	305.300.280
10204	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	100.000.000	80.000.000	0	180.000.000	164.962.930	4.810.000	169.772.930	0	10.227.070
10205	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10206	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ISTITUTO	9.913.000.000	0	-1.700.000.000	8.213.000.000	6.433.833.685	15.733.158	6.449.566.843	0	1.763.433.157
10207	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ISTITUTO	3.685.000.000	0	0	3.685.000.000	2.222.647.244	1.462.352.756	3.685.000.000	0	0
10208	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I CORSI INDETTI DA ALTRI ENTI E ORGANISMI VARI	100.000.000	0	0	100.000.000	68.623.800	26.187.600	94.811.400	0	5.188.600
10209	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI ED ASSISTENZIALI	80.000.000	0	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
10210	FONDO DI INCENTIVAZIONE ART.8 L.22/12/1986									

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23.313.341	23.313.341	0	23.313.341	0	0	275.000.000	269.299.150	0	5.700.850	21.666.674
0	0	0	0	0	0	445.000.000	410.778.550	0	34.221.450	0
451	451	0	451	0	0	75.000.000	62.831.427	0	12.168.573	555
5.484.000	5.318.960	0	5.318.960	0	165.040	40.000.000	30.573.394	0	9.426.606	0
28.797.792	28.632.752	0	28.632.752	0	165.040	835.000.000	773.482.521	0	61.517.479	21.667.229
328.824.932	56.521.749	0	56.521.749	0	272.303.183	26.630.000.000	23.797.114.011	0	2.832.885.989	30.314.002
0	0	0	0	0	0	1.490.000.000	1.489.380.266	0	619.734	0
98.000.000	89.728.459	0	89.728.459	0	8.271.541	1.520.000.000	1.197.937.579	0	322.062.421	6.490.600
0	0	0	0	0	0	180.000.000	164.962.930	0	15.037.070	4.810.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697.846.986	506.632.693	0	506.632.693	0	191.214.293	8.411.000.000	6.940.466.378	0	1.470.533.622	15.733.158
1.462.784.585	1.462.784.585	0	1.462.784.585	0	0	5.335.000.000	3.685.431.829	0	1.649.568.171	1.462.352.756
6.720.000	6.720.000	0	6.720.000	0	0	110.000.000	75.343.800	0	34.656.200	26.187.600
0	0	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI In Aumento (7 - 4)	VARIAZIONI In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	N.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria II	43.198.000.000	300.000.000	-2.000.000.000	41.498.000.000	35.308.249.307	1.545.888.116	36.854.137.423	0	4.643.862.577
	Categoria IV SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
10401	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	70.000.000	0	0	70.000.000	59.351.735	9.282.550	68.634.285	0	1.365.715
10402	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	160.000.000	0	0	160.000.000	121.729.979	24.357.380	146.087.359	0	13.912.641
10403	SPESE PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE	110.000.000	0	0	110.000.000	92.851.112	17.051.542	109.902.654	0	97.346
10404	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30.000.000	0	0	30.000.000	5.258.800	1.548.600	6.807.400	0	23.192.600
10405	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	40.000.000	0	0	40.000.000	9.925.600	1.885.000	11.810.600	0	28.189.400
10406	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO	475.000.000	0	0	475.000.000	437.775.766	34.678.311	472.454.077	0	2.545.923
10407	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	10.000.000	0	0	10.000.000	2.085.522	225.030	2.310.552	0	7.689.448
10408	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	45.000.000	0	0	45.000.000	10.674.600	14.570.400	25.245.000	0	19.755.000
10409	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	3.000.000.000	80.000.000	0	3.080.000.000	3.063.479.888	0	3.063.479.888	0	16.520.112
10410	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	80.000.000	0	-9.000.000	71.000.000	55.616.386	5.370.219	60.986.605	0	10.013.395
10411	MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINE	45.000.000	0	0	45.000.000	13.614.252	11.249.651	24.863.903	0	20.136.097
10412	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEX	150.000.000	0	0	150.000.000	148.297.988	212.201	148.510.189	0	1.489.811
10413	SPESE TELEFONICHE	550.000.000	0	0	550.000.000	549.227.655	0	549.227.655	0	772.345
10414	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	210.000.000	0	0	210.000.000	172.719.000	0	172.719.000	0	37.281.000
10415	CANONI D'ACQUA	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
10416	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI	10.000.000	0	0	10.000.000	2.215.000	630.000	2.845.000	0	7.155.000
10417	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	40.000.000	0	0	40.000.000	25.514.514	5.645.618	31.160.132	0	8.839.868
10418	SPESE DI PULIZIA	360.000.000	0	0	360.000.000	312.614.011	29.659.772	342.273.783	0	17.726.217
10419	TRASPORTI E FACCHINAGGI	100.000.000	0	0	100.000.000	69.617.962	8.281.077	77.899.039	0	22.100.961
10420	VIGILANZA LOCALI	65.000.000	0	0	65.000.000	49.254.360	13.440.000	62.694.360	0	2.305.640
10421	PREMI ASSICURAZIONE	45.000.000	0	0	45.000.000	14.803.288	0	14.803.288	0	30.196.712
10422	SPESE PER CONCORSI	100.000.000	0	0	100.000.000	25.501.600	0	25.501.600	0	74.498.400
10423	SPESE PER PUBBLICAZIONI E STAMPE	150.000.000	0	0	150.000.000	125.671.270	21.451.000	147.122.270	0	2.877.730
10424	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	50.000.000	176.000.000	0	226.000.000	196.029.070	9.600.000	205.629.070	0	20.370.930
10425	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI DA TERZI	30.000.000	0	0	30.000.000	1.895.454	0	1.895.454	0	28.104.546
10426	SPESE PER PUBBLICITA'	100.000.000	0	-30.000.000	70.000.000	13.549.000	34.679.800	48.228.800	0	21.771.200
10427	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MA-									

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.594.176.503	2.122.387.486	0	2.122.387.486	0	471.789.017	43.756.000.000	37.430.636.793	0	6.325.363.207	1.545.888.116
9.606.316	9.481.516	124.800	9.606.316	0	0	77.000.000	68.833.251	0	8.166.749	9.407.350
26.380.104	26.004.444	0	26.004.444	0	375.660	190.000.000	147.734.423	0	42.265.577	24.357.380
28.006.535	28.006.535	0	28.006.535	0	0	130.000.000	120.857.647	0	9.142.353	17.051.542
405.000	405.000	0	405.000	0	0	30.000.000	5.663.800	0	24.336.200	1.548.600
0	0	0	0	0	0	45.000.000	9.925.600	0	35.074.400	1.885.000
70.470.785	39.630.785	30.840.000	70.470.785	0	0	575.000.000	477.406.551	0	97.593.449	65.518.311
2.861.800	2.774.800	0	2.774.800	0	87.000	10.500.000	4.860.322	0	5.639.678	225.030
10.203.000	10.191.400	0	10.191.400	0	11.600	45.000.000	20.866.000	0	24.134.000	14.570.400
0	0	0	0	0	0	3.080.000.000	3.063.479.888	0	16.520.112	0
25.463.883	25.463.883	0	25.463.883	0	0	91.000.000	81.080.269	0	9.919.731	5.370.219
1.548.000	1.548.000	0	1.548.000	0	0	47.000.000	15.162.252	0	31.837.748	11.249.651
7.376.702	298.202	7.078.500	7.376.702	0	0	155.000.000	148.596.190	0	6.403.810	7.290.701
0	0	0	0	0	0	550.000.000	549.227.655	0	772.345	0
0	0	0	0	0	0	210.000.000	172.719.000	0	37.281.000	0
0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
315.000	315.000	0	315.000	0	0	10.000.000	2.530.000	0	7.470.000	630.000
3.212.000	3.212.000	0	3.212.000	0	0	45.000.000	28.726.514	0	16.273.486	5.645.618
55.558.173	55.558.172	0	55.558.172	0	1	420.000.000	368.172.183	0	51.827.817	29.659.772
19.755.149	19.755.148	0	19.755.148	0	1	140.000.000	89.373.110	0	50.626.890	8.281.077
9.396.000	9.396.000	0	9.396.000	0	0	75.000.000	58.650.360	0	16.349.640	13.440.000
0	0	0	0	0	0	45.000.000	14.803.288	0	30.196.712	0
0	0	0	0	0	0	115.000.000	25.501.600	0	89.498.400	0
99.769.054	94.219.614	0	94.219.614	0	5.549.440	220.000.000	219.890.884	0	109.116	21.451.000
6.825.000	6.825.000	0	6.825.000	0	0	233.000.000	202.854.070	0	30.145.930	9.800.000
456.000	456.000	0	456.000	0	0	40.000.000	2.351.454	0	37.648.546	0
6.426.000	6.426.000	0	6.426.000	0	0	70.000.000	19.975.000	0	50.025.000	34.679.800

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI In Aumento (7 - 4)	VARIAZIONI In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIFESTAZIONI	100.000.000	0	-42.000.000	58.000.000	26.461.007	2.040.000	28.501.007	0	29.498.993
	Totale categoria IV	6.126.000.000	256.000.000	-81.000.000	6.301.000.000	5.605.734.819	245.858.151	5.851.592.970	0	449.407.030
	Categoria V ONERI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE									
10501	BORSE DI STUDIO AI PARTECIPANTI AI CORSI DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10502	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI PREPARAZIONE AI CONCORSI DI AMMISSIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria VI TRASFERIMENTI PASSIVI									
10601	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria VII ONERI FINANZIARI									
10701	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10702	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.000.000	0	0	3.000.000	305.000	0	305.000	0	2.695.000
	Totale categoria VII	3.000.000	0	0	3.000.000	305.000	0	305.000	0	2.695.000
	Categoria VIII ONERI TRIBUTARI									
10801	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	90.000.000	1.700.000.000	0	1.790.000.000	1.577.671.586	101.723.092	1.679.394.678	0	110.605.322
	Totale categoria VIII	90.000.000	1.700.000.000	0	1.790.000.000	1.577.671.586	101.723.092	1.679.394.678	0	110.605.322
	Categoria IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
91.998.000	91.998.000	0	91.998.000	0	0	148.000.000	118.459.007	0	29.540.993	2.040.000
476.032.501	431.965.499	38.043.300	470.008.799	0	6.023.702	6.797.500.000	6.037.700.318	0	759.799.682	283.901.451
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3.000.000	305.000	0	2.695.000	0
0	0	0	0	0	0	3.000.000	305.000	0	2.695.000	0
247.000	247.000	0	247.000	0	0	1.790.000.000	1.577.918.586	0	212.081.414	101.723.092
247.000	247.000	0	247.000	0	0	1.790.000.000	1.577.918.586	0	212.081.414	101.723.092

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10901	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	Totale categoria IX	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	Categoria X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
11001	FONDO DI RISERVA (3% DELLE SPESE CORRENTI)	1.507.860.000	0	-719.000.000	788.860.000	0	0	0	0	788.860.000
11002	ONERI VARI STRAORDINARI	10.000.000	4.000.000	0	14.000.000	13.555.323	0	13.555.323	0	444.677
	Totale categoria X	1.517.860.000	4.000.000	-719.000.000	802.860.000	13.555.323	0	13.555.323	0	789.304.677
	Totale titolo I	51.779.860.000	2.260.000.000	-2.800.000.000	51.239.860.000	43.250.365.804	1.915.136.588	45.165.502.392	0	6.074.357.608
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Categoria XI ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
21101	ACQUISTO IMMOBILI	16.000.000.000	0	0	16.000.000.000	0	0	0	0	16.000.000.000
21102	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XI	16.000.000.000	0	0	16.000.000.000	0	0	0	0	16.000.000.000
	Categoria XII ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21201	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINE	400.000.000	540.000.000	0	940.000.000	27.864.600	850.410.000	878.274.600	0	61.725.400
21202	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21203	GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
21204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21205	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	350.000.000	0	0	350.000.000	61.894.518	23.107.800	85.002.318	0	264.997.682
	Totale categoria XII	760.000.000	540.000.000	0	1.300.000.000	89.759.118	873.517.800	963.276.918	0	336.723.082
	Categoria XIII ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	1.371.860.000	0	0	1.371.860.000	0
0	0	0	0	0	0	14.000.000	13.555.323	0	444.677	0
0	0	0	0	0	0	1.385.860.000	13.555.323	0	1.372.304.677	0
3.099.253.796	2.583.232.737	38.043.300	2.621.276.037	0	477.977.759	54.577.360.000	45.833.598.541	0	8.743.761.459	1.953.179.888
0	0	0	0	0	0	16.000.000.000	0	0	16.000.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	16.000.000.000	0	0	16.000.000.000	0
12.583.200	12.583.200	0	12.583.200	0	0	650.000.000	40.447.800	0	609.552.200	850.410.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.980.000	79.980.000	0	79.980.000	0	0	400.000.000	141.874.518	0	258.125.482	23.107.800
92.563.200	92.563.200	0	92.563.200	0	0	1.060.000.000	182.322.318	0	877.677.682	873.517.800

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI In Aumento (7 - 4)	VARIAZIONI In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21301	ACQUISTO DI TITOLI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21302	ACQUISTO TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria XIV CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
21401	VERSAMENTI IN DEPOSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21402	CONCESSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21403	DEPOSITI A CAUZIONE	200.000.000	0	0	200.000.000	153.500.000	0	153.500.000	0	46.500.000
	Totale categoria XIV	200.000.000	0	0	200.000.000	153.500.000	0	153.500.000	0	46.500.000
	Totale titolo II	16.960.000.000	540.000.000	0	17.500.000.000	243.259.118	873.517.800	1.116.776.918	0	16.383.223.082
	Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Categoria XVI ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
31601	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV PARTITE DI GIRO									
	Categoria XXI SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
42101	RITENUTE ERARIALI	9.959.000.000	0	0	9.959.000.000	6.363.353.418	762.981.041	7.126.334.459	0	2.832.665.541

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	200.000.000	153.500.000	0	46.500.000	0
0	0	0	0	0	0	200.000.000	153.500.000	0	46.500.000	0
92.563.200	92.563.200	0	92.563.200	0	0	17.260.000.000	335.822.318	0	16.924.177.682	873.517.800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739.652.064	739.652.064	0	739.652.064	0	0	9.959.000.000	7.103.005.482	0	2.855.994.518	762.981.041

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Diff. rispetto le previsioni	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	VARIAZIONI In Aumento (7 - 4)	VARIAZIONI In Diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
1 - 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	13.026.000.000	0	0	13.026.000.000	8.425.196.936	989.860.115	9.415.057.051	0	3.610.942.949
42103	RITENUTE DIVERSE	600.000.000	0	0	600.000.000	161.800.536	14.284.740	176.085.276	0	423.914.724
42104	VERSAMENTO IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000.000	0	0	15.000.000	13.927.000	0	13.927.000	0	1.073.000
42106	ANTICIPO DI MISSIONE E PARTITE SOSPESE	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	621.763.116	0	621.763.116	0	878.236.884
	Totale categoria XXI	25.100.000.000	0	0	25.100.000.000	15.586.041.006	1.767.125.896	17.353.166.902	0	7.746.833.098
	Totale titolo IV	25.100.000.000	0	0	25.100.000.000	15.586.041.006	1.767.125.896	17.353.166.902	0	7.746.833.098
	Riepilogo dei titoli									
	Totale titolo I	51.779.860.000	2.260.000.000	-2.800.000.000	51.239.860.000	43.250.365.804	1.915.136.588	45.165.502.392	0	6.074.357.608
	Totale titolo II	16.960.000.000	540.000.000	0	17.500.000.000	243.259.118	873.517.800	1.116.776.918	0	16.383.223.082
	Totale titolo III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale titolo IV	25.100.000.000	0	0	25.100.000.000	15.586.041.006	1.767.125.896	17.353.166.902	0	7.746.833.098
	Totale delle spese	93.839.860.000	2.800.000.000	-2.800.000.000	93.839.860.000	59.079.665.928	4.555.780.284	63.635.446.212	0	30.204.413.788

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				VARIAZIONI				Diff. rispetto le previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	(9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
700.285.481	700.285.481	0	700.285.481	0	0	13.026.000.000	9.125.482.417	0	3.900.517.583	909.860.115
2.380.790	0	2.380.790	2.380.790	0	0	600.000.000	161.800.536	0	438.199.464	16.665.530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15.000.000	13.927.000	0	1.073.000	0
0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	621.763.116	0	878.236.884	0
1.442.318.335	1.439.937.545	2.380.790	1.442.318.335	0	0	25.100.000.000	17.025.978.551	0	8.074.021.449	1.769.506.686
1.442.318.335	1.439.937.545	2.380.790	1.442.318.335	0	0	25.100.000.000	17.025.978.551	0	8.074.021.449	1.769.506.686
3.099.253.796	2.583.232.737	38.043.300	2.621.276.037	0	477.977.759	54.577.360.000	45.833.598.541	0	8.743.761.459	1.953.179.888
92.563.200	92.563.200	0	92.563.200	0	0	17.260.000.000	335.822.318	0	16.924.177.682	873.517.800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.442.318.335	1.439.937.545	2.380.790	1.442.318.335	0	0	25.100.000.000	17.025.978.551	0	8.074.021.449	1.769.506.686
4.634.135.331	4.115.733.482	40.424.090	4.156.157.572	0	477.977.759	96.937.360.000	63.195.399.410	0	33.741.960.590	4.596.204.374

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998

- Parte Prima -

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO II		TITOLO I	
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 47.425.225.335	- Spese correnti	L. 45.165.502.392
TITOLO III			
- Altre entrate	L. 624.885.891		
TOTALE parte prima (1)	L. 48.050.111.246	TOTALE parte prima (1)	L. 45.165.502.392

- Parte Seconda -

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Trasferimenti (contributi, oblazioni, etc.)	L.	Esistenze iniziali ai beni diversi	L.
Redditi e proventi patrimoniali	L.	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L.
Ricavi pluriennali	L.	Oneri finanziari	L.
		Spese diverse	L.
		Costi pluriennali	L.
	L.		L.
B) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, donazioni in natura)	L.	B) Trasferimenti passivi in natura (contributi, soccorsi e oblazioni in natura)	L.
	L.		L.
C) Variazioni patrimoniali straordinarie:		C) Ammortamenti e deperimenti	
		Immobili	L.
Sopravvenienze di attivo	L. 3.600.000	Impianti, attrezzature e macchine	L. 181.890.171
Insussistenze di passivo	L. 477.977.759	Mobili e macchine d'ufficio	L. 96.427.799
		Automezzi	L. 9.037.500
		Diversi	L. --
	L. 481.577.759		L. 287.355.470
D) Rimanenze finali di beni diversi	L.	D) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		Deprezzamento beni mobili ed immobili	L.
	L.	Oscillazione titoli	L.
		Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L.
			L.

E) Spese impegnate, di competenza di successivi esercizi	L.	E) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
		Imposte e tasse da regolare	L.
		Altri oneri da definire	L.
	L.	Accantonamenti diversi	L.
			L.
		F) Variazione patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze di passivo	L.
		Insussistenze di attivo	L. 10.628.900
			L. 10.628.900
		G) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.
			L.
TOTALE parte seconda (2)	L. 481.577.759	TOTALE parte seconda (2)	L. 297.984.370
TOTALE GENERALE (1+2)	L. 48.531.689.005	TOTALE GENERALE (1+2)	L. 45.463.486.762
Disavanzo economico	L.	Avanzo economico	L. 3.068.202.243
TOTALE A PAREGGIO	L. 48.531.689.005	TOTALE A PAREGGIO	L. 48.531.689.005

SITUAZIONE PATRIMONIALE 1998

ATTIVITA'	al 1°.1.1998	al 31.12.1998	+	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	7.288.117.087	16.342.057.231	9.053.940.144	
Banche: - Ist. Cred. cassiere				
- c Tesoreria				
Conti correnti postali				
RESIDUI ATTIVI				
Crediti V/lo Stato				
Crediti diversi	18.571.408.946	11.867.270.940		6.704.138.006
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Depositi cauzionali	287.020.685	300.429.285	13.408.600	
Concessioni di prestiti ed anticipazioni attive				
Crediti V/i fornitori				
Beni in corso di acquisizione	92.563.200	873.517.800	780.954.600	
Variazione acquisizione beni eser. prec.	8.860.900			8.860.900
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di beni diversi				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Titoli emessi e garantiti dallo Stato				
Altri titoli pubblici				
IMMOBILI				
Edifici di proprietà				
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.463.097.498	1.273.496.142		189.601.356
Impianti attrezzature e macchine	64.682.262	36.150.000	51.467.221	
Automezzi	430.671.783	482.139.004		28.532.262
Mobili e macchine d'ufficio				
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
TOTALE ATTIVITA'	28.206.422.361	31.175.060.402	9.899.770.565	6.931.132.524
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	7.337.882.153	7.337.882.153		
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	35.544.304.514	38.512.942.555	9.899.770.565	6.931.132.524
CONTI D'ORDINE				
Fidejussione bancaria				

PASSIVITA'	al 1°.1.1998	al 31.12.1998	+	-
DEBITI TESORERIA				
Anticipazione del Tesoriere				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti V/lo Stato ed altri	1.131.391.918	83.535.360	1.202.488.480	1.047.856.558
Debiti V/i fornitori	476.032.501	283.901.451		192.131.050
Debiti diversi	1.563.926.327	2.766.414.807		
Trattamento fine rapporto	1.462.784.585	1.462.352.756		431.829
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Debiti diversi				
RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
Risconti passivi				
FONDI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo imposte e tasse				
Fondo accantonamenti diversi				
POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchine	946.152.627	897.993.642		48.158.985
Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	272.104.102	278.124.604		19.494.762
Fondo ammortamento automezzi	44.095.698	24.600.936	6.020.502	
TOTALE PASSIVITA'	5.896.487.758	5.796.923.556	1.208.508.982	1.308.073.184
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				
Fondo di riserva				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	29.647.816.756	29.647.816.756		
Avanzo economico dell'esercizio		3.068.202.243	3.068.202.243	
TOTALE A PAREGGIO	35.544.304.514	38.512.942.555	4.276.711.225	1.308.073.184
CONTI D'ORDINE				
Fidejussione bancaria				

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1998

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		1998	£. 7.288.117.087
Riscossioni	in c/competenza	£. 53.680.498.608	
	in c/residui	£. 18.568.840.946	£. 72.249.339.554
Pagamenti	in c/competenza	£. 59.079.665.928	
	in c/residui	£. 4.115.733.482	£. 63.195.399.410
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		1998	£. 16.342.057.231
Residui attivi	degli esercizi precedenti	£. 800.000	
	dell'esercizio	£. 11.866.470.940	£. 11.867.270.940
Residui passivi	degli esercizi precedenti	£. 40.424.090	
	dell'esercizio	£. 4.555.780.284	£. 4.596.204.374
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			£. 23.613.123.797

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998

CAPITOLO	ANNO	RESIDUI AL 1.1.1998	VARIAZIONI	RISCOSSI	RESIDUI AL 31.12.1998	RESIDUI COMPETENZA	TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.1998
20301 Contributo di vigilanza	1997	18.524.697.000	--	18.524.697.000	--	11.856.300.605	11.856.300.605
72201 Ritenute erariali	1997	4.494.335	--	4.494.335	--	4.710.335	4.710.335
72202 Ritenute previdenziali ed assistenziali	1997	2.470.001	--	2.470.001	--	--	--
72206 Anticipo di missione e partite sospese	1997	33.386.910	--	32.586.910	800.000	5.460.000	6.260.000
30901 Recuperi e rimborsi diversi	1997	6.360.700	- 1.768.000	4.592.700	--	--	--
TOTALE		18.571.408.946	- 1.768.000	18.568.840.946	800.000	11.866.470.940	11.867.270.940

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1998

CAPITOLO	ANNO	RESIDUI AL 1.1.1998	VARIAZIONI	PAGATI	RESIDUI AL 31.12.1998	RESIDUI COMPETENZA	TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.1998
10101 Indennità di presidenza	1997	23.313.341	--	23.313.341	--	21.666.674	21.666.674
10103 Indennità ai componenti del Collegio dei revisori	1997	451	--	451	--	555	555
10104 Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	1997	5.484.000	- 165.040	5.318.960	--	--	--
10201 Stipendi e altri assegni fissi al personale	1997	328.824.932	- 272.303.183	56.521.749	--	30.314.002	30.314.002
10203 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno (indennità di missione e indennità ispettiva)	1997	98.000.000	- 8.271.541	89.728.459	--	6.490.600	6.490.600
10204 Indennnità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	1998	--	--	--	-	4.810.000	4.810.000
10206 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto	1997	697.846.986	- 191.214.293	506.632.693	--	15.733.158	15.733.158
10207 Altri oneri sociali a carico dell'Istituto (indennità di fine rapporto)	1997	1.462.784.585	--	1.462.784.585	--	1.462.352.756	1.462.352.756
10208 Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da altri enti e organismi vari	1997	6.720.000	--	6.720.000	--	26.187.600	26.187.600
10401 Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	1997	9.606.316	--	9.481.516	124.800	9.282.550	9.407.350

CAPITOLO	ANNO	RESIDUI AL 1.1.1998	VARIAZIONI	PAGATI	RESIDUI AL 31.12.1998	RESIDUI COMPETENZA	TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.1998
10402 Acquisto di materiale di consumo	1997	26.380.104	- 375.660	26.004.444	--	24.357.380	24.357.380
10403 Spese per noleggio attrezzature	1997	28.006.535	--	28.006.535	--	17.051.542	17.051.542
10404 Spese di rappresentanza	1997	405.000	--	405.000	--	1.548.600	1.548.600
10405 Spese per il funzionamento di commissioni e comitati	1998	--	--	--	--	1.885.000	1.885.000
10406 Spese per il servizio informativo	1997	70.470.785	--	39.630.785	30.840.000	34.678.311	65.518.311
10407 Spese per accertamenti sanitari	1997	2.861.800	- 87.000	2.774.800	--	225.030	225.030
10408 Acquisto di vestiario e divise	1997	10.203.000	- 11.600	10.191.400	--	14.570.400	14.570.400
10410 Manutenzione ordinaria locali	1997	25.463.883	--	25.463.883	--	5.370.219	5.370.219
10411 Manutenzione mobili, attrezzature e macchine	1998	1.548.000	--	1.548.000	--	11.249.651	11.249.651
10412 Spese postali, telegrafiche e telex	1997	7.376.702	--	298.202	7.078.500	212.201	7.290.701
10416 Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti	1997	315.000	--	315.000	--	630.000	630.000
10417 Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	1997	3.212.000	--	3.212.000	--	5.645.618	5.645.618
10418 Spese di pulizia	1997	55.558.173	- 1	55.558.172	--	29.659.772	29.659.772
10419 Trasporti e facchinaggi	1997	19.755.149	- 1	19.755.148	--	8.281.077	8.281.077

CAPITOLO	ANNO	RESIDUI AL 1.1.1998	VARIAZIONI	PAGATI	RESIDUI AL 31.12.1998	RESIDUI COMPETENZA	TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.1998
10420 Vigilanza locali	1997	9.396.000	--	9.396.000	--	13.440.000	13.440.000
10423 Spese per pubblicazioni e stampe	1997	99.769.054	- 5.549.440	94.219.614	--	21.451.000	21.451.000
10424 Onorari e compensi per speciali incarichi	1997	6.825.000	--	6.825.000	--	9.600.000	9.600.000
10425 Prestazioni di servizi resi da terzi	1997	456.000	--	456.000	--	--	--
10426 Spese per pubblicità	1997	6.426.000	--	6.426.000	--	34.679.800	34.679.800
10427 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1997	91.998.000	--	91.998.000	--	2.040.000	2.040.000
10801 Imposte, tasse e tributi vari	1997	247.000	--	247.000	--	101.723.092	101.723.092
21201 Acquisti di impianti attrezzature e macchine	1997	12.583.200	--	12.583.200	--	850.410.000	850.410.000
21205 Acquisti di mobili e macchine di ufficio	1997	79.980.000	--	79.980.000	--	23.107.800	23.107.800
42101 Ritenute erariali	1997	739.652.064	--	739.652.064	--	762.981.041	762.981.041
42102 Ritenute previdenziali ed assistenziali	1997	700.285.481	-	700.285.481	--	989.860.115	989.860.115
42103 Ritenute diverse	1998	2.380.790	--	--	2.380.790	14.284.740	16.665.530
TOTALE		4.634.135.331	- 477.977.759	4.115.733.482	40.424.090	4.555.780.284	4.596.204.374

ESERCIZIO 1998 - GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
VARIAZIONI

CAPITOLO	RIF. IMP./ANNO	DESCRIZIONE/ DEBITORE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI IN MENO
30901 - Recupero e rimborsi diversi	445/1997	Rimborso biglietti aerei (CEE)	1.768.000	- 1.768.000 =======
TOTALE				**- 1.768.000**

99A5560

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con decreto rettorale 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena e Reggio Emilia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F07I Malattie infettive.

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica, la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

99A5519

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.